

REPUBBLICA ITALIANA

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE TERZA**

Registro Ordinanze:
Registro Generale : 6341/2008

nelle persone dei Signori:

MARIO DI GIUSEPPE Presidente
ANTONIO AMICUZZI Cons.
CECILIA ALTAVISTA Primo Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 03 settembre 2008

Visto il ricorso 6341/2008 proposto da :

*Omississ**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

rappresentato e difeso da :

MATASSA AVV. LIVIO
DI PIETRO AVV. BRUNO
TOSI AVV. STEFANO
FINANZE AVV. GIUSEPPA
ERCOLI AVV. STEFANO
TOGNON AVV. SERGIO
PAPA AVV. ALESSANDRA

con domicilio eletto in ROMA

VIA CRESCENZIO, 19
presso
FINANZE AVV. GIUSEPPA
contro
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA

SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI – L'ORIENTALE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

rappresentato e difeso da :
AVVOCATURA DELLO STATO
domiciliataria ex lege in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI,12
presso la sua sede;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

-del provvedimento di collocamento a riposo dei ricorrenti, professori universitari fuori ruolo;

-di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Nominato relatore il Primo Referendario Cecilia ALTAVISTA e uditi alla Camera di Consiglio del
3 settembre 2008 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto che per i ricorrenti *Omissis**.....

Sussistono le ragioni richieste dalla legge per l'accoglimento della domanda cautelare, in relazione
ai profili di illegittimità costituzionale già rimessi alla Corte Costituzionale da questo Tribunale (cfr.
ordd. TAR Lazio – III Sezione, 30 luglio 2008, 1020 e ss.).

Rilevato che i ricorrenti *Omissis**.....

saranno collocati fuori ruolo successivamente all'entrata in vigore della legge 24.12.2007, n. 244;

Considerato, pertanto, che per questi ultimi non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza:

- accoglie la suindicata domanda cautelare per i ricorrenti indicati in motivazione;
- la respinge per *Omississ**.....

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, 3 settembre 2008

Il Presidente : Mario Di Giuseppe

L'Estensore : Cecilia Altavista

~~~~~

\* per motivi collegati alla Legge sulla Privacy i nominativi dei ricorrenti sono stati omessi